REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/75 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1975

che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti delle voci 09.04 e 15.07 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità partendo dall'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell' OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [2], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974;

considerando tuttavia che, per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, questo regime comporterebbe, nei nuovi Stati membri, l'applicazione nel 1975 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base alle disposizioni dell'atto sopra citato; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi si applichino dazi doganali ridotti, secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento, nei nuovi Stati membri, di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'allegato A del presente regolamento; che al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'allegato A di cui sopra in tutti i casi in cui i dazi, calcolati secondo le modalità sopra citate, sono ad essi superiori;

---

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, applicando i dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, a decorrere dal 1° luglio 1975; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1];

considerando che occorre prevedere misure che consentano di evitare ogni perturbazione grave in un settore dell'attività economica della Comunità, abilitando a tal fine la Commissione a ripristinare parzialmente o integralmente la percezione dei dazi doganali per evitare una tale perturbazione;

considerando che la Commissione deve poter conoscere le importazioni realizzate nel quadro delle preferenze generalizzate, che a tal fine gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissione sulle importazioni effettivamente realizzate distinte per paese d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1975, i prodotti che figurano all'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopra citati si applicano i dazi doganali stabiliti moltiplicando per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nell'allegato A e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune i dazi che riducono il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato B e la tariffa doganale comune del 60 %.

Si applicano tuttavia i dazi indicati nell'allegato A quando i dazi che risultano dal calcolo di cui sopra siano ad essi superiori.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B.

Per l'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali da portare o minacciare di portare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, la percezione dei dazi doganali può essere parzialmente o integralmente ripristinata per i prodotti di cui trattasi nei confronti del paese o dei paesi o territori che si trovano all'origine del danno. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della percezione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 43 del trattato, né quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 5

In virtù del presente regolamento, gli Stati membri informano ogni trimestre la Commissione sulle importazioni effettuate, distinte per paese d'origine.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti delle voci 09.04 e 15.07 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. Pepe:	
	b) altro	6 %
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:	
	a) greggi:	
	1. Olio di palma	2,5 %
	ex 3. altri:	
	— Olio di palmisti	3 %
	II. altri:	
	a) Olio di palma:	
	1. greggio	4 %
	b) non nominati:	
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa) greggi:	
	— Olio di palmisti	8 %
	— Olio di cocco	8 %

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Romania
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)

Angola (incl. Cabinda)

Antille olandesi

Belize

Bermude (isole)

Brunei

Caimane (isole) e dipendenze

Capo Verde (isole del)

Christmas (isola)

Cocos (Keeling) (isole)

Comore (arcipelago delle)

Corn e Swan (isole)

Falkland (isole) e dipendenze

Gibilterra

Guinea portoghese

Heard e MacDonald (isole)

Hong Kong

Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)

Isole Sopravento (2)

Isole Sottovento (3)

Macao

Mozambico

Norfolk (isola)

Nuova Caledonia e dipendenze

Nuova Guinea papuasiana

Oceania britannica (4)

Polinesia francese

Isole Sào-Tomé e Principe

Isole Wallis e Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon

Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)

Seychelles (incl. isole Amirantes)

Sikkim

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isole Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.

(4) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.

Suriname

Terre australi ed antartiche francesi

Territorio australiano dell'Antartico

Territorio britannico dell'Antartico

Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Destroches)

Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isole Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Territori spagnoli in Africa

Timor portoghese

Turks e Caicos (isole)

Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.